

Comune di SAN VITO DEI NORMANNIProvincia di BRINDISI**NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI****IL SINDACO**

Vista la domanda del Sig. Cooperativa "S. Antonio Casa e Famiglia"
 per essere autorizzato a costruire edificio per abitazioni per i soci
 in questo comune al mapp. N. _____ in Via contr. Gallo

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 4. 6. 1969;

Udito il riferimento del Tecnico Comunale in data 3. 6. 69;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 10. 6. 1969;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV. del titolo II. della legge 17 agosto 1942, N. 1150;

Vista la denuncia relativa alle Imposte di Consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato;

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Visto il c. c., libro terzo, proprietà edilizia;

Visto il regolamento generale per l'Igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530

- Concede il proprio

NULLA OSTA

al Signor Cooperativa " S. Antonio Casa e Famiglia "

per l'esecuzione dei lavori in cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per

- 9°)- La licenza di costruzione ha la durata di un anno. L'autorizzazione si intende decaduta quando le opere non siano state iniziate entro un anno dal rilascio della licenza di costruzione o i lavori siano stati sospesi per oltre 180 giorni.
Prima della scadenza del termine di cui sopra, potrà essere richiesto il rinnovo della licenza.
- 10°)- La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è stata intestata. Il proprietario deve comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio dei lavori, e almeno cinque giorni prima da tale data, deve chiedere la visita del Tecnico Comunale affinché questi possa controllare le quote di livello di allineamento stradale, la delimitazione dei confini con le aree pubbliche e le osservanze delle distanze legali. Sul posto è necessaria la presenza del progettista.
- 11°)- Denunciare, entro otto giorni successivi, eventuali cambiamenti del Direttore dei lavori, del costruttore o dell'assistente.
- 12°)- La licenza ed i disegni approvati e vistati dall'Ufficio Tecnico dovranno essere tenuti costantemente sul luogo del cantiere.
- 13°)- Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:
a)- Nome e cognome del proprietario committente;
b)- Nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
c)- Nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dei lavori e quello dell'assistente.
- 14°)- E' vietato creare gradini esterni alle scale, al solaio ed ogni altro ingresso dello stabile; è vietata inoltre la costruzione di eventuali corpi avanzati oltre la linea di allineamento della via; infine è vietato creare canne fumarie visibili dalla via.
- 15°)- Il pavimento dev'essere mantenuto a non meno di cm. 15 al disopra del marciapiede.
- 16°)- Provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia nella via pubblica per tutta l'estensione della costruzione e nelle immediate vicinanze.
- 17°)- Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito ed accatastamenti lungo le strade interne dell'abitato.
- 18°)- Il proprietario è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico del Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita definitiva del tecnico e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio del certificato di abitabilità.
- 19°)- Per le opere a struttura portante in cemento armato o misto o comunque comprendenti parti in conglomerato cementizio od armato il proprietario è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico copia dei calcoli statici.
- 20°)- La scrupolosa osservanza di tutte le altre prescrizioni di cui alle annotazioni dell'unico foglio che fa parte integrante della licenza di costruzione.
- 21°)- La mancata osservanza od inadempienza delle predette prescrizioni, oltre all'applicazione delle sanzioni contravvenzionali, comporta la decadenza di Ufficio della presente licenza di costruzione.-